

## CAPO VI

### ARTICOLO 26 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. È istituito presso il Comune di Veronella l'Albo Comunale delle Associazioni, che perseguono una o più finalità di cui al presente regolamento. L'albo è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:
  - a) tutela ambientale, della fauna e protezione civile;
  - b) attività culturali, storia e tradizioni, istruzione e informazione;
  - c) combattentistica e d'arma;
  - d) attività ricreative e sportive dilettantistiche;
  - e) attività socio-sanitarie;
  - f) tutela e sviluppo del territorio;
  - g) turismo;
  - h) attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap;
  - i) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
  - j) economia e lavoro, formazione ed orientamento professionale.
2. L'Albo Comunale delle Associazioni è tenuto presso l'Ufficio del Responsabile Affari Generali.
3. Il Sindaco, con proprio atto, indica agli assessori di riferimento e le competenze per ogni specifica area tematica.

### ARTICOLO 27 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Per richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni devono:
  - a) essere regolarmente costituite ai fini giuridici e fiscali e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi dello Stato;
  - b) essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
  - c) svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
  - d) essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che riportino espressamente:
    - i. la denominazione;
    - ii. l'oggetto sociale;
    - iii. la sede;
    - iv. l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
    - v. l'assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
    - vi. lo scopo di natura ideale e non economica;
    - vii. le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività e la gratuità delle cariche associative;
    - viii. i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
    - ix. l'obbligo di redazione di bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;
    - x. le modalità di scioglimento dell'Associazione;

- e) avere sede in Veronella e svolgere la propria attività nel territorio comunale oppure essere associazioni di carattere nazionale, regionale o comprensoriale, che svolgono attività nell'ambito del territorio comunale;
  - f) essere regolarmente costituite ed in possesso del codice fiscale / partita IVA alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'anno in cui si presenta la domanda di iscrizione.
2. Non possono essere iscritti nell'albo:
- 1) i partiti politici;
  - 2) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

## **ARTICOLO 28 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE**

1. L'iscrizione all'Albo Comunale è gratuita e avviene mediante presentazione della domanda indirizzata al Responsabile Affari Generali, firmata dal legale rappresentante dell'Associazione.
2. L'iscrizione all'Albo Comunale, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte del Responsabile Affari Generali, da adottarsi nel termine di giorni 30 dalla data di acquisizione al protocollo del Comune dell'istanza e della documentazione a corredo.
3. Nel caso in cui la domanda e la documentazione a corredo risultino carenti, il responsabile, nel termine di 15 giorni dal ricevimento, ne richiede la integrazione ed il termine di 30 giorni per l'iscrizione decorre dalla data di acquisizione della documentazione completa.
4. Nel caso in cui la documentazione non pervenga al Comune nel termine di 60 giorni dalla data di inoltro della richiesta, la domanda verrà archiviata d'ufficio e la richiesta di iscrizione all'albo comunale si considererà respinta.
5. L'ufficio, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa.
6. Nella domanda di iscrizione redatta in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere indicato:
  - a) il nominativo del presidente o del legale rappresentante dell'Associazione con l'indicazione dei rispettivi recapiti;
  - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche statutarie;
  - c) l'area tematica di attività di cui all'art. 2;
  - d) la sede dell'Associazione;
  - e) il codice fiscale dell'Associazione e l'anno di costituzione;
  - f) l'indirizzo di posta elettronica e l'eventuale sito Internet;
  - g) elenco degli eventuali beni immobili patrimoniali dell'Associazione con l'indicazione della loro destinazione.
7. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
  - 1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
  - 2) una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante, sull'eventuale attività svolta nell'ultimo anno e sulla programmazione futura;
  - 3) copia dello Statuto e copia del certificato o attestato di iscrizione/affiliazione ad Associazioni o Enti di rilevanza nazionale e/o iscritte all'albo regionale (solo per le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale);
  - 4) copia dell'ultimo rendiconto consuntivo approvato, se esistente, con esclusione delle associazioni nate l'anno precedente alla presentazione della domanda;

- 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'autenticità della documentazione presentata in copia;
- 6) documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione che sottoscrive l'istanza.

#### **ARTICOLO 29 - REVISIONE DELL'ALBO**

1. Ogni Associazione iscritta nell'albo si impegna a comunicare le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, il trasferimento di sede e la deliberazione di scioglimento. Tale comunicazione deve avvenire tempestivamente, e comunque entro 90 giorni dall'evento.
2. Il mancato inoltro di tale comunicazione comporterà la cancellazione dall'Albo Comunale.

#### **ARTICOLO 30 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

1. La cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
  - a) su richiesta da parte della stessa Associazione allegando verbale dell'assemblea;
  - b) per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione di cui all'art. 3 o per grave negligenza o mala fede nell'utilizzo di eventuali sostegni concessi;
  - c) cessazione dell'attività da parte dell'Associazione.
2. La cancellazione dall'Albo delle Associazioni avviene mediante determinazione del responsabile del procedimento. Il provvedimento sarà preceduto da comunicazione di avvio del procedimento notificata a mezzo messo comunale o posta elettronica certificata.
3. L'Associazione potrà opporsi al provvedimento di cancellazione presentando, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della notifica di avvio del procedimento, la documentazione necessaria a comprovare la permanenza dei requisiti di iscrizione all'albo.
4. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della notifica di avvio del procedimento, in mancanza di formale e motivata opposizione da parte dell'associazione, la cancellazione dall'albo diviene esecutiva.
5. La cancellazione dall'Albo Comunale comporta la risoluzione di eventuali convenzioni in atto con la cessazione immediata di eventuali benefici e/o agevolazioni concesse dall'Amministrazione comunale. La cancellazione dall'Albo comporta altresì la restituzione di tutti i beni mobili ed immobili messi a disposizione dall'Amministrazione a titolo di benefici e/o agevolazioni nel termine di 60 giorni a partire dalla data di notifica di avvenuta cancellazione.

#### **ARTICOLO 31 - PUBBLICITA'**

1. L'Area Affari Generali è incaricata della tenuta dell'albo comunale delle associazioni e provvede annualmente, entro il 30 aprile, all'aggiornamento e alla sua pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune.
2. Il registro dell'Albo riporterà l'elenco delle Associazioni iscritte con indicazione dell'anno di prima iscrizione.
3. Nel caso di cancellazioni e successive nuove iscrizioni di una medesima associazione, nel registro saranno riportate, oltre alla data di prima iscrizione, le date di cancellazione e delle successive nuove iscrizioni. Nel registro sarà altresì riportata l'indicazione dei benefici ottenuti nell'anno precedente, quali: utilizzo di strutture, beni strumentali, contributi in servizi e in denaro.
4. Tutti i benefici, quali utilizzo di strutture, beni strumentali, contributi in servizi e in denaro, autorizzazioni, concessi alle associazioni saranno pubblicati nell'albo pretorio e sul sito internet del Comune.